

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE FINANZIARIE - n. 48 - GENERALE

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale: Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: info@cooperfidiitalia.it ; PEC: cooperfidiitalia@legalmail.it ; www.cooperfidiitalia.it

Sedi territoriali:

Hub Nord

(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Filiale di Torino: Corso Francia n. 329 - 10142 Torino; Tel. 011-4405400/407 - Fax 011-4405456

Filiale di Milano: Via F. Filzi n. 17 – 20124 Milano

E-mail: massimo.gallesio@cooperfidiitalia.it

(Veneto)

Filiale di Bologna: Via A. Calzoni n. 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051- 0956832 – Cell 345-6907957 - Fax 051-0956899

E-mail: luigi.anaclerio@cooperfidiitalia.it

Hub Centro Nord

(Emilia Romagna)

Filiale di Bologna: Via A. Calzoni n. 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051- 0956832 – Cell 345-6907957 - Fax 051-0956899

E-mail: luigi.anaclerio@cooperfidiitalia.it

(Toscana, Umbria, Marche)

Filiale di Firenze: c/o CST Centro Servizi Toscana, Via Fiume n. 5 - 50123 Firenze; Tel. 055-2302878 - Fax 055-2646028

E-mail: simonetta.bolognesi@cooperfidiitalia.it

Hub Centro Sud

(Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna)

Filiale di Roma:

Via Adige n. 26 - 00184 Roma – c/o Confcooperative Lazio;

Via A. Nibby n. 10 – 00161 Roma – c/o Legacoop Lazio

Tel. 344- 0209741

E-mail: barbara.arbizzani@cooperfidiitalia.it

Hub Sud

(Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia)

Filiale di Napoli: Via Aulisio Isola E/5 scala B int. 16 (Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 081-19138731 E-mail:

mariagrazia.gargiulo@cooperfidiitalia.it

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- ☐ Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- ☐ Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- ☐ Dipendente Cooperfidi Italia
- ☐ Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:

.....

- ☐ Altro, specificare

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

La garanzia di Cooperfidi Italia copre ordinariamente il 50% del finanziamento del Soggetto erogatore convenzionato (Banche o altri Intermediari finanziari), ma possono essere rilasciate, in casi particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura. Cooperfidi Italia è un ente autorizzato dal CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA ed in caso di richiesta da parte dell'impresa, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento del Fondo.

In riferimento alla Regolamentazione UE sugli aiuti applicabile alla garanzia del Fondo Centrale, la garanzia di Cooperfidi Italia sarà prestata ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'Allegato 4 alla domanda di garanzia del Fondo Centrale.

Nel caso di domande di garanzia presentate dagli aventi diritto sul prodotto "Investiamo per crescere", le informazioni di cui al presente foglio informativo devono intendersi integrate da quelle contenute nello specifico Bando emesso dall'emittente Fondosviluppo e, seppur non ritrascritte in questa sede, devono intendersi integralmente conosciute ed accettate dalle imprese richiedenti la garanzia con la firma del presente foglio informativo.

Il presente prodotto è altresì collegato alle seguenti iniziative.

- 1. domande di garanzia presentate da enti associati a CSI Centro Sportivo Italiano e CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale ("Progetto agevola Sport" di Banco BPM – Cooperfidi Italia – CSI - CSEN).**

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo al versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **300,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da cooperative e dai loro soci "imprese" che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con Cooperfidi Italia.

L'importo non è richiesto in caso di domande di garanzia sul prodotto "Investiamo per crescere" di Fondosviluppo, presentate dal 01/08/2024, che abbiano un importo di finanziamento uguale o superiore ad euro 250.000.

L'importo non è richiesto in caso di domande di garanzia connesse al Bando della Regione Emilia Romagna (determina n° 1010 del 04 giugno 2024) volto ad abbattere i costi sostenuti per i finanziamenti, con garanzia del Confidi, finalizzati a investimenti produttivi, innovazione tecnologica e digitalizzazione e, per l'utilizzo di fondi rinnovabili e di efficienza energetica.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da enti associati a CSI Centro Sportivo Italiano e CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale ("Progetto agevola Sport" di Banco BPM – Cooperfidi Italia – CSI - CSEN).

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,75% dell'importo del finanziamento bancario.

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 250 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 250).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 6.000 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 6.000).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia sul prodotto “Investiamo per crescere” di Fondosviluppo, presentate entro la data del 31/07/2024. Oltre tale data i diritti di istruttoria torneranno ad essere applicabili in via ordinaria.

L'importo non è richiesto in caso di domande di garanzia connesse al Bando della Regione Emilia Romagna (determina n° 1010 del 04 giugno 2024) volto ad abbattere i costi sostenuti per i finanziamenti, con garanzia del Confidi, finalizzati a investimenti produttivi, innovazione tecnologica e digitalizzazione e, per l'utilizzo di fondi rinnovabili e di efficienza energetica.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da enti associati a CSI Centro Sportivo Italiano e CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale (“Progetto agevola Sport” di Banco BPM – Cooperfidi Italia – CSI - CSEN).

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente 'tabella delle commissioni'.

PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLA GARANZIA IL CLIENTE PUO' UTILIZZARE IL 'CALCOLATORE' AUTOMATICO (PREVENTIVO) FORNITO DALLE FILIALI DI COOPERFIDI ITALIA (RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI A PAG. 1).

Tabella delle commissioni di garanzia applicate

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
Apertura di credito c/c, autoliquidanti e SBF	fino a 18	1,72%	2,14%	2,62%	3,79%	5,07%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 18 a 36	1,11%	1,56%	1,72%	2,39%	3,72%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 18 a 36	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 37 ad 84	0,87%	1,06%	1,14%	1,57%	2,35%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 37 ad 84	1,03%	1,24%	1,35%	1,85%	2,78%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 85 a 120	0,94%	1,10%	1,19%	1,59%	2,52%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 85 a 120	1,10%	1,27%	1,39%	1,86%	2,94%
Fidejussioni bancarie e commerciali*	qualsiasi	0,77%	0,96%	1,18%	1,70%	2,28%

***nel caso in cui il beneficiario della fidejussione commerciale richieda che la stessa sia prodotta con firma originale ed autenticata da Notaio, il costo della relativa prestazione (nell'ordine di € 250/300) sarà a carico dell'impresa richiedente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente all'impresa richiedente.**

Alle imprese in fase di *start up* (così come definite dal Fondo Centrale di Garanzia) saranno in ogni caso applicate le 'commissioni di garanzia' previste per la classe 3.

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) percentuale della garanzia di Cooperfidi Italia; c) valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Eventuali 'condizioni migliorative' rispetto a quelle ordinariamente praticate potranno essere offerte:

- su base territoriale, in relazione alla possibilità di utilizzo di fondi rischi di origine pubblica destinati alla copertura dei rischi occorsi sui finanziamenti garantiti, per i quali Cooperfidi Italia potrà praticare commissioni più basse;
- sulla base di accordi collegati a specifici prodotti bancari dedicati ai soci/clienti di Cooperfidi Italia.

I fogli informativi con le 'condizioni migliorative' sono disponibili presso le filiali di Cooperfidi Italia, presso le sedi territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop e sul sito internet www.cooperfidiitalia.it.

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

In caso di domande di garanzia presentate da enti associati a CSI Centro Sportivo Italiano e CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale ("Progetto agevola Sport" di Banco BPM – Cooperfidi Italia – CSI - CSEN) viene adottato il seguente pricing.

Tabella delle commissioni di garanzia massime applicate

<i>Prodotto / Forma tecnica / durata</i>	<i>classe 1</i>	<i>classe 2</i>	<i>classe 3</i>	<i>Classe 4</i>	<i>classe 5</i>
Operazioni con durata entro 36 mesi (fascia unica)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Operazioni con durata oltre 36 mesi (rata unica)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

SCONTO SULLE COMMISSIONI DI GARANZIA

Nel caso di operazioni per le quali è previsto l'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96**, alle 'commissioni di garanzia', calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 15%**, precisando che l'importo effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Nel caso di intervento della Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, la percentuale della garanzia Cooperfidi potrà usufruire di una riassicurazione del 90% e, pertanto, le commissioni di garanzia saranno scontate del 25%.

Nel caso di **operazioni supportate da garanzie ipotecarie**, alle commissioni di garanzia, calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 15%**, precisando che l'importo effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Nel caso di **fidejussioni commerciali richieste da Imprese cooperative di Comunità**, alle commissioni di garanzia, calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 30%**, precisando che l'importo effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Nel caso di operazioni di garanzia connesse al prodotto **"Investiamo per crescere" di Fondosviluppo** si applica sull'iniziativa, indipendentemente dallo strumento di copertura che sarà volta per volta impiegato sulle operazioni, il **tasso unico dell'1% sul garantito**, omnicomprendente di spese di segreteria e i diritti di istruttoria, per le pratiche che abbiano un importo di finanziamento pari/superiore a euro 250.000. Per le pratiche che presentano un importo di finanziamento inferiore a euro 250.000, il prezzo di cui sopra (1% del garantito) sarà riferito al solo commissionale di garanzia cui si aggiungeranno, a decorrere dal 01/08/2024, le ordinarie spese di segreteria e diritti di istruttoria.

Nel caso di operazioni di garanzia connesse al **Bando della Regione Emilia Romagna (determina n° 1010 del 04 giugno 2024)** volto ad abbattere i costi sostenuti per i finanziamenti, con garanzia del Confidi, finalizzati a investimenti produttivi, innovazione tecnologica e digitalizzazione e, per l'utilizzo di fondi rinnovabili e di efficienza energetica si applica sull'iniziativa, fino al 31/12/2025, indipendentemente dallo strumento di copertura che sarà volta per volta impiegato sulle operazioni, il **tasso unico dell'1% sul garantito**, omnicomprensivo di spese di segreteria e i diritti di istruttoria.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.

Se la garanzia è riferita ad un finanziamento con durata non predeterminata (ad es. a revoca o per rischi autoliquidanti), essa ha durata pari a 12 o 18 mesi ed è soggetta, al termine del periodo di durata, ad una delibera di rinnovo da parte dell'organo competente.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet www.cooperfidiitalia.it alla sezione *Servizi e Prodotti* → *Condizioni praticate dalle banche*.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE E RICHIESTA DI ULTERIORI GARANZIE

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell'aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta.

In ogni caso il valore dell'aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall'importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione.

L'esatto ammontare dell'aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all'intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale nel caso in cui la garanzia rilasciata sia relativa al prodotto Fondo Sviluppo – “Call Accendi il cambiamento energetico”.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall’impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all’escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia sul prodotto “Investiamo per crescere” di Fondosviluppo. Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia connesse al Bando della Regione Emilia Romagna (determina n° 1010 del 04 giugno 2024) volto ad abbattere i costi sostenuti per i finanziamenti, con garanzia del Confidi, finalizzati a investimenti produttivi, innovazione tecnologica e digitalizzazione e, per l’utilizzo di fondi rinnovabili e di efficienza energetica.

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da enti associati a CSI Centro Sportivo Italiano CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale (“Progetto agevola Sport” di Banco BPM – Cooperfidi Italia – CSI - CSEN).

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da soggetti aventi le caratteristiche per rientrare nel prodotto “Supporto all’accesso al credito per le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)”.

Sulla base del rischio di credito associato alla pratica oggetto di garanzia, il Confidi potrà eventualmente richiedere al Cliente garanzie accessorie nelle forme di depositi cauzionali (cash collateral), le cui modalità e termini saranno contenute in apposita documentazione contrattuale di costituzione del deposito, che sarà oggetto di preventiva comunicazione al Cliente per la sua eventuale accettazione. I depositi cauzionali sono infruttiferi di interessi ed il termine di prescrizione cui si fa riferimento è quello disciplinato dall’art. 2946 cc.

E’ possibile acquisire, in favore del Confidi, anche fideiussioni di terzi o depositi cauzionali di terzi: il Cliente ed i soggetti direttamente interessati riceveranno preventiva comunicazione delle condizioni, dei termini e delle relative modalità operative, ai fini dell’eventuale accettazione.

In caso di inadempimento del Cliente e, quindi, in ipotesi di esercizio del diritto di surroga e regresso del Confidi, le suddette garanzie accessorie verranno utilizzate a copertura del rischio.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE CON INTERVENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R. 26/2016 Art. 3

1. Informazioni sul contributo pubblico della regione Emilia Romagna sull’importo versato dal socio a titolo di quota sociale

La Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 135 del 17/02/2017, successivamente integrata con Delibera di Giunta n. 303 del 20/03/2017 (pubblicata sul BURERT n. 108 del 19/04/2017), emanate ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 26/2016, ha reso pubblico un avviso rivolto alle imprese ed ai professionisti operanti nel territorio dell’Emilia Romagna, finalizzato a favorire il loro accesso al credito per il tramite dei Confidi. Infatti, con tali provvedimenti la Regione Emilia Romagna riconosce un contributo pubblico - alle imprese ed ai professionisti che intendano associarsi o alle imprese ed ai professionisti già attualmente soci che intendano aumentare la propria quota sociale - in Consorzi di garanzia collettiva fidi, iscritti al vigente Albo degli intermediari finanziari vigilati di Banca d’Italia ai sensi del Testo Unico Bancario, che siano stati oggetto di aggregazione nel periodo compreso tra l’1/1/2015 ed il 31/12/2018.

Tale agevolazione pubblica, nell’osservanza della vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato, attualmente in regime De Minimis, è destinata ai soci di detti Confidi, al fine di favorire la sostenibilità patrimoniale dei Confidi stessi.

L’erogazione di tale agevolazione è temporalmente limitata al triennio 2017-2019.

In virtù di tali disposizioni regionali, le imprese ed i professionisti – già soci di Cooperfidi Italia Soc. Coop. o che intendano associarsi ad esso - possono usufruire di un contributo pubblico pari al 50% dell’importo versato al Confidi a titolo di quota

sociale, se nuovo socio, o a titolo di quota sociale integrativa, se già socio, quest'ultima versabile in via autonoma oppure in collegamento ad una nuova richiesta di garanzia Cooperfidi Italia.

2. Intervento finanziario ammissibile

La quota sociale sottoscritta dal nuovo socio o dal già socio di Cooperfidi Italia (integrazione), deve avere un valore minimo pari ad euro 2.000,00.

La Regione Emilia Romagna riconosce direttamente al socio (con bonifico) un contributo pari al 50% del valore della quota sociale o dell'integrazione, effettivamente versata dal socio stesso.

Il contributo massimo concedibile per ciascun socio beneficiario è di 10.000,00 euro.

Ai sensi della normativa regionale, le quote destinate ad aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia, deliberate con il contributo pubblico qui descritto devono restare a disposizione di detto capitale per un periodo minimo di 5 anni decorrente dalla data di trasmissione del provvedimento di assegnazione del contributo; ciò fermo restando che la quota sociale che il Socio versa a Cooperfidi Italia è unica e indivisibile, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile.

3. Soggetti beneficiari del contributo pubblico

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi:

- piccole e medie imprese in forma individuale o società (di persone, di capitale, cooperative);
- i professionisti in forma singola o associata.

Qualora si sia soci di più Confidi, si deve scegliere attraverso quale di essi accedere al presente intervento finanziario.

Sono escluse dai contributi previsti nel presente avviso pubblico le società strumentali controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

Possono presentare domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione:

- delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.702/2014 del Consiglio;
- delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) essere attive, non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggette a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione del Durc aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa);
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 e s.m.i. (Codice antimafia).

Possono partecipare i professionisti in forma singola o associata.

Ciascun professionista o "studio professionale formalmente costituito" può presentare esclusivamente istanza di contributo per un solo progetto.

I professionisti richiedenti, alla data di presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere studio o sede lavorativa stabile in Emilia-Romagna, come risulta dal "Certificato di Attribuzione di Partita Iva";
- b) essere liberi professionisti, titolari di partita IVA;

- c) non essere lavoratori dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale) o pensionati. L'accertamento sarà svolto sulla base del Modello Unico P.F. o Modello 730 dell'ultimo periodo di imposta antecedente la domanda (verificando rispettivamente il quadro RC - Sezione 1 e il Quadro C - Sezione 1);
- d) essere in regola con il versamento delle quote annuali associative dovute ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza e possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi propri, della società o associazione e dei dipendenti. La Regione provvederà direttamente all'acquisizione dei Documenti di Regolarità Contributiva aggiornati presso le rispettive Casse di previdenza, e dei DURC presso INPS e INAIL, per la verifica della situazione contributiva;
- e) essere attivi e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o di Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;
- f) non devono sussistere in capo ai professionisti cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. (Codice antimafia).

Nel caso di domanda presentata da uno "studio professionale formalmente costituito" i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da tutti i componenti associati allo studio medesimo.

La mancanza o l'inosservanza di uno o più dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda; ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione per le eventuali verifiche e valutazioni.

4. Modalità e termini di partecipazione

La domanda per usufruire di tale contributo pubblico può essere presentata alla Regione Emilia Romagna tramite Cooperfidi Italia a partire dal 1° giugno 2017.

Per presentare la domanda il Socio deve disporre:

- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- firma digitale o elettronica avanzata del legale rappresentante del soggetto proponente o del professionista;
- inoltre onere di assolvimento dell'imposta di bollo.

Alle domande sarà assegnato un numero di protocollo progressivo a seconda della data di arrivo della domanda stessa. Le domande verranno valutate in ordine di arrivo, tenendo conto della disponibilità delle risorse da assegnare. La domanda di contributo sulla sottoscrizione di quota capitale del Confidi, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale, pena la non ammissibilità della domanda.

Non saranno ricevibili domande presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata.

5. Spese per il socio

La presentazione della domanda di contributo pubblico regionale nella forma sopra descritta, comporta per il Socio i seguenti costi:

Spese	Importo
Imposta di bollo	€ 16,00 <i>una tantum</i>

Per maggiori informazioni è possibile accedere al seguente sito della Regione Emilia Romagna: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, consultare la Sezione "Finanziamenti e Agevolazioni regionali" presente nella home page del sito e poi accedere al Finanziamento "Contributo alle imprese e ai professionisti tramite Consorzi Fidi".

Oppure consultare il sito di Cooperfidi Italia all'indirizzo: www.cooperfidiitalia.it

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI**OGGETTO DEL CONTRATTO**

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella “lettera di garanzia” emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la ‘commissione di garanzia’ (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E’ comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l’ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Spese per effettuare l’autentica notarile: nel caso in cui il Soggetto beneficiario della garanzia richieda che la stessa sia prodotta con firma originale e autenticata dal Notaio, il costo della relativa prestazione sarà a carico del Cliente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente al Cliente. Tali spese per l’autentica notarile, potrebbero dover essere corrisposte dal Cliente anche in caso di una eventuale “conferma della garanzia”, a fronte di una specifica richiesta del Soggetto beneficiario.

Costi per eventuali “conferme della garanzia”

Il Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi, aggiuntivi:

- un importo a titolo di “spese di segreteria”, in vigore alla data della conferma di garanzia¹;
- un importo a titolo di “commissioni di garanzia” nel caso di una variazione della durata dell’operazione (nuova scadenza) o della modifica in aumento dell’importo dell’operazione.

Per il prolungamento della durata, l’importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia²; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per l’incremento dell’importo dell’operazione, l’ammontare delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) maggior importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia³; c) durata residua in anni della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le “commissioni per la conferma della garanzia”, **attualmente in vigore**, sono riportate nella seguente tabella.

“Commissioni per la conferma della garanzia”	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
per “prolungamento della durata”	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%
per “incremento dell’importo dell’operazione”	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%

Le commissioni da corrispondere per le “conferme di garanzia” non prevedono né “condizioni migliorative”, né particolari sconti.

Copia del documento di sintesi vigente: il Cliente può ottenere **gratuitamente** copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

¹ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia”

² indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia”

³ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia”

Spese per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di garanzia, a richiesta del Cliente: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.

Spese per la ricezione delle comunicazioni periodiche: non sono previste spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....